

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2803

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **BALDANI GUERRA, CANESTRARI e BERTINELLI**

Presentata il 2 dicembre 1965

Disposizioni per l'inquadramento nella qualifica di « coadiutore tecnico » degli agenti delle ferrovie dello Stato ex ufficiali combattenti della guerra 1940-45, già inquadrati nella qualifica di « sorveglianti ai lavori »

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di eliminare una sperequazione verificatasi ai danni di una benemerita categoria del personale delle ferrovie dello Stato (qualche decina di agenti) che durante la guerra 1940-45, rivestiva il grado di ufficiale.

La sperequazione che viene lamentata risulta evidente dal raffronto tra le varie qualifiche della stessa legge 1152 indicato all'articolo 3 per cui i sopracitati ufficiali che concorsero per la qualifica di sorvegliante ai lavori furono successivamente, con l'entrata in vigore nel nuovo stato giuridico del personale con legge 425 del 23 marzo 1958, inquadrati come aiuto applicato tecnico.

Si è determinata una eccessiva diversità di trattamento rispetto agli altri colleghi am-

messi a fruire dei benefici del su accennato articolo 3 per altre carriere.

La diversità di trattamento non appare giustificato, tanto più ove si consideri che la suddetta qualifica di « sorvegliante ai lavori » mutata in aiuto applicato tecnico è stata la sola a subire un notevole danno economico, morale e di carriera.

Giova infine rilevare che la proposta di legge in questione non comporta assolutamente alcun nuovo onere per il bilancio dello Stato e si intende riconoscere ai soli effetti giuridici e di carriera l'anzianità dal 1° maggio 1958 data di entrata in vigore del nuovo stato giuridico del personale, nella qualifica di « coadiutore tecnico », anziché quella di aiuto applicato tecnico attribuita nella medesima data.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli agenti delle ferrovie dello Stato che durante la guerra 1940-45 abbiano rivestito il grado di ufficiale dell'esercito o del Corpo volontari della libertà e gli ufficiali delle for-

ze armate nominati in seguito a meriti acquisiti durante la guerra sopracitata, che con l'articolo 3 della legge n. 1152 del 14 febbraio 1954 e articolo 4 della legge n. 471 del 3 aprile 1958, sono stati immessi nella qualifica di sorvegliante ai lavori, con l'entrata in vigore del nuovo stato giuridico, approvato con legge n. 425 del 26 marzo 1958 sono inquadrati nella qualifica di coadiutore tecnico ai soli effetti giuridici. Gli effetti economici decorreranno con l'entrata in vigore della presente legge.